



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D. Lgs. n. 42/04 e ss.mm. ed ii., sulla masseria denominata “**Masseria di Contrada Camemi**”, comprendente la casa padronale, i magazzini, l'alloggio dell'amministratore, le stalle e la corte interna (baglio), sita nel Comune di Ragusa, Strada Provinciale 25 direzione Marina di Ragusa, contrada Camemi;
- ACCERTATO che la masseria sopra menzionata, censita al catasto del Comune di Ragusa al F.M. n. 239 part. 26 sub 1 (alloggio dell'amministratore), subb. 2 e 5 (stalle), subb. 3 e 4 (magazzini), sub 6 (corte interna) e part. n. 39 (casa padronale) - così come evidenziata con perimetrazione in colore giallo nell'allegata planimetria catastale, per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica, riveste interesse storico, artistico, architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) del menzionato D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii. e dell'art. 2 della L.R. nr. 80 dell'1.08.1977 in quanto rappresenta uno splendido esempio di architettura rurale del territorio ibleo, sviluppatosi tra il XVII e il XIX secolo.
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n. 42/04 e della L.R. n. 80/77 il bene sopra individuato in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;

DECRETA

- ART.1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, la masseria denominata “**Masseria di Contrada Camemi**”, comprendente la casa padronale, i magazzini, l'alloggio dell'amministratore, le stalle e la corte interna (baglio), sita nel Comune di Ragusa, Strada Provinciale 25 direzione Marina di Ragusa, contrada Camemi, censita al catasto del Comune di Ragusa al F. M. n. 239 part. 26 sub 1 (alloggio dell'amministratore), subb. 2 e 5 (stalle), subb.

3 e 4 (magazzini), sub 6 (corte interna) e part. n. 39 (casa padronale) - così come evidenziata con perimetrazione in colore giallo nell'allegata planimetria catastale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., è dichiarata di interesse storico, artistico, architettonico particolarmente importante, in quanto individuata fra i beni elencati all'art. 10, comma 3 lett. a) del D. Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L. R. n. 80/77 e resta, pertanto, sottoposta a tutte le prescrizioni contenute nelle predetti leggi.

ART.2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo del bene di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 42/04, è fatto divieto di distruggerlo, danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere storico, artistico, architettonico, oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. Lo stesso non potrà essere demolito, modificato o restaurato senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del D.Lgs. medesimo e ss.mm. ed ii.

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.

ART. 3) Per quanto non espressamente contemplato nel seguente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART. 4) La relazione tecnica, lo stralcio del foglio di mappa catastale con l'evidenziazione dell'estensione del bene, l'elenco ditte proprietarie e la documentazione fotografica fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004, sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi, proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Ragusa, al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART. 5) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n.21 del 12.08.2014.

ART. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della legge n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, li 8 gennaio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Volpes f.to